



COORDINAMENTI R.S.A. BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA DI SIENA

IMPARATE A RISPETTARE LE NORME DEL CONTRATTO COLLETTIVO!!!

In questi giorni sono pervenute all'attenzione delle scriventi OO.SS. diverse sollecitazioni da parte dei Colleghi, relativamente a numerose pressioni effettuate da alcune funzioni aziendali per dissuadere i colleghi stessi dalla presentazione del ricorso avverso alla valutazione come previsto dall'Art. 75 comma 6 del CCNL vigente.

A queste si sono aggiunte iniziative unilaterali ed estemporanee di altre funzioni aziendali periferiche (forse anche le stesse di prima) volte a gestire la complessa materia dei ricorsi con strumenti e modalità al di fuori delle stesse norme del Contratto Nazionale.

Diffidiamo pertanto L'AZIENDA dal fare pressioni o intimidazioni di alcun genere ai Colleghi che stanno inoltrando i ricorsi avversi alla valutazione e dal prendere iniziative di alcun tipo rispetto alla gestione degli stessi, in attesa che, come concordato nelle sedi deputate, vengano definiti centralmente tempi e modalità dell'iter procedurale previsto.

A tutela dei colleghi e per la corretta conoscenza di chi dovrebbe applicarle, riportiamo in calce le norme del Contratto in materia.

Art. 75 – Valutazione del lavoratore/lavoratrice

1. L'impresa attribuisce annualmente al lavoratore/ lavoratrice un giudizio professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall'impresa e delle linee adottate dall'impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, e dell'ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato – all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.
5. L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e, il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l'elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L'impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

Come OO.SS riteniamo sia importante che chi è interessato ad effettuare il ricorso sia messo nelle condizioni di poterlo fare liberamente non solo per contestare la propria valutazione personale, ma anche per esprimere attraverso i ricorsi la non condivisione sia del "metodo" che della sostanza, e che solo un numero rilevante di ricorsi potrà conferire maggior forza all'azione sindacale tesa a indurre l'azienda a migliorare il processo nei punti critici evidenziati.